



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2503 del 2013, proposto da:
BEATRIZ SANTOS DA SILVA, rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Bardi, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Via Podgora n. 7;

contro

MINISTERO dell'INTERNO - Prefettura di Milano - Sportello Unico Immigrazione, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso gli uffici di quest'ultima in Milano, Via Freguglia n. 1;

per l'annullamento

del silenzio-inadempimento nel procedimento avviato dal Sig. Piazza Bruno Daniele in data 15 ottobre 2012 inerente la procedura di emersione dal lavoro irregolare ex art. 5 d.lgs. 109/2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

In data 15 ottobre 2012, il sig. Piazza Bruno Daniele ha depositato, presso la Prefettura della Provincia di Milano, istanza di emersione da lavoro irregolare ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 109/2012 in favore della sig.ra Beatriz Santos Da Silva, odierna ricorrente.

Non avendo l'Amministrazione provveduto a dare riscontro all'istanza, l'interessata ha proposto il presente ricorso, con il quale chiede che venga accertata l'illegittimità del silenzio serbato nonché che venga disposta la condanna dell'Amministrazione stessa a pronunciarsi.

Si è costituito in giudizio, per opporsi al ricorso, il Ministero dell'Interno.

Tenutasi l'udienza camerale in data 9 gennaio 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato.

Va invero osservato che, come evidenziato dal ricorrente, l'Amministrazione intimata, a fronte di un'istanza di emersione da lavoro irregolare presentata in favore del primo in data 15 ottobre 2012, è rimasta del tutto silente.

In tal modo il termine procedimentale di trenta giorni, di cui all'art. 2, comma secondo, della legge 7 agosto 1990 n. 241 (applicabile alla fattispecie di causa in quanto l'art. 5 del d.lgs. 16 luglio 2012 n. 109 non prevede alcun termine speciale), è trascorso senza che l'Amministrazione abbia provveduto sull'istanza, violando il tal modo il primo comma dello stesso 2 della legge n. 241/90 il quale, come noto, impone la conclusione del procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

Nella relazione depositata in giudizio, l'Autorità amministrativa giustifica il proprio comportamento rilevando che il datore di lavoro ha prodotto solo in data 30 ottobre 2013 le integrazioni documentali richieste, e che il parere della Questura, necessario per l'adozione del provvedimento finale, non è ancora stato rilasciato.

Tali elementi tuttavia non sono decisivi in quanto il dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso non viene meno in caso di omissioni imputabili all'interessato o in caso di mancato rilascio del parere da parte degli organi competenti.

Nel primo caso, infatti, l'Amministrazione deve comunque esprimersi negando, tutt'al più, il rilascio del provvedimento favorevole.

Nel secondo caso non può ammettersi che il ritardo di un organo della p.a. nel rilascio di un parere vada a danno dell'amministrato, sicché a questi deve comunque essere consentito di rivolgersi al giudice affinché venga ingiunto all'Amministrazione di esprimersi in maniera esplicita.

Va pertanto ribadita la fondatezza del ricorso e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 117, comma secondo, c.p.a., deve essere ordinato all'Amministrazione intimata di provvedere sull'istanza del 15 ottobre 2012 entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza.

Le particolarità della fattispecie concreta induce il Collegio a disporre la compensazione, fra le parti, delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina all'Amministrazione intimata di provvedere entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)